

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4668

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GNUTTI, CECCATO, BIANCO, LAGO,
AVOGADRO e MANFROI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

—————

Norme istitutive dell’Assemblea costituente per la revisione
totale della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legislatura che sta per concludersi è stata la legislatura delle mancate riforme. Tutti gli schieramenti politici avevano annunciato, al momento della campagna elettorale del 1996, che si sarebbero impegnati nella riscrittura della Carta costituzionale. I loro impegni sono rimasti lettera morta. La Commissione bicamerale per le riforme costituita *ad hoc* e presieduta da Massimo D'Alema ha fatto la stessa fine delle commissioni Bozzi e Iotti-De Mita delle precedenti legislature: si è arenata senza concludere i propri lavori in modo produttivo. Attraverso la Commissione per le riforme non si è dato così corso a nessuna approvazione di modifiche costituzionali. Le poche modifiche costituzionali introdotte nella presente legislatura sono avvenute attraverso il ricorso al classico strumento dell'articolo 138 della Costituzione.

Approvando ora il presente disegno di legge costituzionale il Parlamento ha l'occasione di riscattarsi e mostrare al Paese la reale volontà di affrontare quelle riforme costituzionali che sono ormai diventate una esigenza indilazionabile.

Rimangono tuttora in piedi il problema del federalismo, della attribuzione di competenze e risorse tra Stato centrale e Enti territoriali, della riforma del sistema giudiziario, della stabilità dei Governi, temi che vanno affrontati per via costituzionale per modernizzare una Costituzione, che pur tra le più all'avanguardia del mondo, data ormai oltre cinquanta anni.

Non si possono non registrare le spinte verso una più ampia autonomia che vengono da parte delle regioni, siano esse del Nord, del Centro o del Sud.

Nel testo che proponiamo si prevede che contestualmente alle elezioni politiche per il rinnovo delle Camere del 2001 sia eletta una Assemblea costituente, che proceda ad una revisione totale della Costituzione. Per tutta la durata dell'Assemblea costituente, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Ovviamente, il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale.

L'Assemblea costituente è composta da duecento membri. Sono eleggibili a membri dell'Assemblea i cittadini che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età con l'esclusione di coloro che ricoprano cariche istituzionali elettive o la carica di membro del Governo o assessore.

Contestualmente alla presentazione delle liste elettorali le forze politiche devono presentare un proprio progetto di nuova Costituzione redatto in articoli sottoscritto da ventimila firme. L'obbligo di presentazione del progetto di nuova Costituzione vincola i partiti o gli schieramenti politici che presentino propri candidati a non ingannare l'elettore con false promesse al momento delle elezioni.

L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, tra liste regionali concorrenti, senza preferenze e sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale. Con questo sistema di elezione sia i grandi schieramenti che i piccoli partiti, anche di livello regionale, potranno vedere eletti propri rappresentanti.

Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato.

L'Assemblea costituente rimane in carica dodici mesi. Riteniamo che prevedendo un termine preciso per i lavori dell'Assemblea si possano raggiungere questa volta dei risultati concreti in termini di riforme.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Contestualmente alle elezioni politiche per il rinnovo delle Camere del 2001 è eletta una Assemblea costituente, che procede alla revisione totale della Costituzione.

2. Per la durata dell'Assemblea costituente, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale.

Art. 2.

1. L'Assemblea costituente è composta di duecento membri.

2. L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, tra liste regionali concorrenti, senza preferenze e sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati.

3. La ripartizione dei seggi alle singole regioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale, assicurando ad ogni singola regione almeno un membro.

4. Sono eleggibili alla carica di membro dell'Assemblea i cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, in possesso dell'elettorato attivo e passivo.

5. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con la carica di membro del Parlamento europeo e di altri organi comunitari, ogni carica istituzionale elettiva della Repubblica italiana, lo *status* di senatore a vita, la carica di membro del Governo, la ca-

rica di assessore regionale, provinciale, comunale.

6. Ogni formazione politica o associazione di cittadini che intenda partecipare alle elezioni presenta il proprio progetto di nuova Costituzione completo e redatto in articoli, corredato da almeno ventimila firme del corpo elettorale nazionale, unitamente alle liste dei candidati.

7. Le modalità di convocazione, di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione del Senato.

Art. 3.

1. L'Assemblea costituente rimane in carica dodici mesi.

2. In caso di mancata approvazione del progetto di nuova Costituzione entro il termine di cui al comma 1 l'Assemblea è sciolta.

3. Si provvede alla elezione di una nuova Assemblea, con le modalità previste dalla presente legge, entro quattro mesi dallo scioglimento della precedente. I membri della precedente Assemblea non sono rieleggibili.

Art. 4.

1. Il progetto della nuova Costituzione, entro tre mesi dalla approvazione da parte dell'Assemblea, è sottoposto a unico *referendum* popolare e promulgato se approvato dalla maggioranza dei votanti.

Art. 5.

1. La legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è abrogata.

2. L'Assemblea cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del progetto della nuova Costituzione.

3. La presente legge è promulgata entro dieci giorni dall'approvazione e pubblicata immediatamente.

4. Al funzionamento dell'Assemblea costituente contribuiscono la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

